

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Dicembre 2025



Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

🔗 Badge di cantiere e rafforzamento della patente a crediti: novità dal DL 159/20255

Il DL 159/2025 introduce l'obbligo di badge di cantiere con codice univoco per i lavoratori edili e rafforza i controlli sulla patente a crediti, con misure più stringenti per violazioni e infortuni mortali. Previsti decreti attuativi entro fine anno.....5

🔗 Cambio di destinazione dei beni: il regime IVA resta invariato6

La Corte di giustizia UE (sentenza C-602/24) ha stabilito che la modifica della destinazione finale dei beni, anche se avviene dopo la cessione, non comporta automaticamente la variazione del regime IVA applicato, purché siano provati il trasferimento dei beni e la loro uscita dal territorio unionale.6

🔗 Contributi in conto impianti: il trattamento fiscale per i professionisti7

L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 277/2025) ha precisato che i contributi in conto impianti percepiti dai lavoratori autonomi in un periodo successivo all'acquisto del bene strumentale generano una sopravvenienza attiva. Dal momento dell'incasso, le quote di ammortamento devono essere ricalcolate sul costo ridotto del contributo.7

🔗 Cassaforte di famiglia: legittima la gratuità dell'amministratore se prevista nello statuto8

La giurisprudenza conferma che la carica di amministratore non è necessariamente onerosa. Per evitare contestazioni fiscali, è opportuno inserire nello statuto una clausola che preveda la gratuità del mandato, salvo diversa deliberazione assembleare.8

🔗 Transfer pricing: gli aggiustamenti non sono errori contabili, salvo casi specifici9

Il correttivo Irpef/Ires chiarisce che gli aggiustamenti di transfer pricing contabilizzati nell'esercizio successivo non rientrano tra gli errori contabili, poiché derivano da elementi sopravvenuti. Eccezioni solo in presenza di negligenza o errori materiali.9

🔗 Transfer pricing: verifiche fiscali valide solo con un corretto utilizzo delle banche dati.....9

La Corte tributaria lombarda (sentenza 2401/2025) ha stabilito che l'uso di banche dati non allineate all'epoca dei fatti invalida il ricalcolo del prezzo di trasferimento e la pretesa erariale.9





☛ **Trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie - Termine annuale10**

Con il DM 29.10.2025, pubblicato sulla G.U. 10.11.2025 n. 261, sono state apportate alcune modifiche al DM 19.10.2020, che disciplina la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria e successivamente all'Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.10

☛ **Registratori telematici - strumenti di pagamento elettronico - Obbligo di collegamento dal 2026 - modalità.....11**

Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.11

☛ **Saldo IMU 2025: versamento entro il 16 dicembre con aliquote aggiornate13**

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata IMU 2025. Il saldo va calcolato applicando le aliquote comunali in vigore per l'anno, al netto dell'acconto di giugno, tenendo conto di quota e mesi di possesso.13

AUDIT14

☛ **L'obbligo di segnalazione del revisore legale in caso di crisi d'impresa14**

Il "Correttivo-ter" al Codice della crisi (D.lgs. 136/2024) ha reintrodotto l'obbligo per il revisore legale di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza di presupposti di crisi o insolvenza, ai fini dell'accesso alla composizione negoziata. ASSIREVI ha fornito indicazioni operative con il DdR 259/2024.14

☛ **Collegio sindacale: linee guida per la vigilanza sui rischi dell'Intelligenza Artificiale.....15**

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato le linee guida per il Collegio sindacale sull'adozione dell'IA. Le verifiche devono essere proporzionate e basate su informazioni attendibili, con attenzione ai rischi tecnici, legali e reputazionali e al mantenimento di un controllo umano critico.15

☛ **OIC pubblica il Feedback Statement sul progetto delle semplificazioni per le imprese di minori dimensioni16**

Il documento riepiloga le risultanze della consultazione avviata nel 2024 evidenziando un diffuso consenso sull'esigenza di prevedere delle regole contabili semplificate per le piccole e micro imprese. Altro aspetto importante di tale documento è la comparazione con quanto svolto in materia di regole contabili per le PMI dai principali paesi Europei. A corredo di tale lavoro di analisi, vengono individuate delle possibili linee di intervento dell'OIC.16





🔊 **OIC verso la semplificazione: principi di contabilità e di sostenibilità adeguati alle esigenze delle piccole e medie imprese19**

Le imprese di minori dimensioni potrebbero usufruire di un set di regole contabili semplificato come del resto già previsto in altre giurisdizioni europee. È la proposta avanzata da OIC nel corso del convegno “OIC verso la semplificazione: principi contabili e di sostenibilità adeguati alle esigenze delle piccole e medie imprese”, promosso dall’Organismo Italiano di Contabilità con la partecipazione di esponenti delle forze politiche, delle professioni contabili e di associazioni di rappresentanza.19

LEGAL.....21

🔊 **Cass. civ., sez. I, sent. 14 novembre 2025, n. 30133 – Diritto di recesso nelle operazioni societarie complesse.....21**

Con la sentenza n. 30133/2025, la Corte di Cassazione chiarisce aspetti rilevanti del diritto di recesso ex art. 2437 c.c. nelle società di capitali, con particolare riferimento alle operazioni complesse concluse con deliberazioni assembleari.....21

ESG.....22

🔊 **Bonus prodotti riciclati 2024: domande entro il 30 gennaio 2026.....22**

Il Ministero dell’Ambiente ha confermato per il 2024 il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi realizzati con materiali riciclati. Le imprese interessate devono presentare domanda entro il 30 gennaio 2026 tramite la piattaforma Invitalia.22

🔊 **Sostenibilità vs. Compliance: quando la comunicazione ambientale diventa un rischio legale23**

La sostenibilità ambientale non è più un optional, ma una leva strategica cruciale per intercettare i clienti di domani. Tuttavia, comunicare il proprio impegno può essere un esercizio ad alto rischio.23

SCADENZARIO.....26



APPROFONDIMENTI

TAX

Badge di cantiere e rafforzamento della patente a crediti: novità dal DL 159/2025

Il DL 159/2025 introduce l'obbligo di badge di cantiere con codice univoco per i lavoratori edili e rafforza i controlli sulla patente a crediti, con misure più stringenti per violazioni e infortuni mortali. Previsti decreti attuativi entro fine anno.

Il Decreto Legge 159/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre, interviene sul tema della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.lgs. 81/2008), introducendo due novità operative di rilievo:

1. Badge di cantiere obbligatorio

Per imprese operanti in appalto o subappalto, sia pubblico che privato, e per ulteriori attività a rischio elevato (da individuare con decreto ministeriale entro il 30 dicembre), è previsto l'obbligo di fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione. Il badge potrà essere fisico o digitale, interoperabile con la piattaforma **SIISL**. Per i lavoratori assunti tramite SIISL, la tessera digitale sarà generata automaticamente e precompilata, con possibilità di integrazione da parte del datore di lavoro. Le modalità tecniche saranno definite da un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con MIT e Garante Privacy, entro 60 giorni dalla conversione in legge del DL.

2. Patente a crediti: controlli più incisivi

La patente a punti, introdotta nel 2024, viene rafforzata:

- Per violazioni relative all'impiego di lavoratori irregolari (Allegato I-bis, n. 21 D.Lgs. 81/2008), la decurtazione dei crediti avverrà alla notifica del verbale di accertamento.
- In caso di infortunio mortale, le Procure dovranno trasmettere tempestivamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le informazioni necessarie per la sospensione cautelare della patente, sulla base di una prima analisi dei fatti.
- Saranno utilizzate anche le informazioni del **Portale Nazionale del Sommerso (PNS)** per i controlli.

Ulteriori novità riguardano la **notifica preliminare dei cantieri**, che dovrà indicare specificamente le imprese operanti in subappalto.





Cambio di destinazione dei beni: il regime IVA resta invariato

La Corte di giustizia UE (sentenza C-602/24) ha stabilito che la modifica della destinazione finale dei beni, anche se avviene dopo la cessione, non comporta automaticamente la variazione del regime IVA applicato, purché siano provati il trasferimento dei beni e la loro uscita dal territorio unionale.

Con la sentenza C-602/24 del 1° agosto 2025, la Corte di giustizia europea ha chiarito un principio di rilevante impatto operativo: il cambio di destinazione dei beni ceduti non implica, di per sé, la riqualificazione dell'operazione ai fini IVA. Nel caso esaminato, una cessione inizialmente qualificata come intracomunitaria si è trasformata in esportazione extra-UE, senza che il cedente ne fosse informato. L'autorità fiscale aveva contestato l'esenzione, sostenendo la natura interna della vendita.

I giudici hanno confermato che l'operazione mantiene la non imponibilità, seppur con diverso titolo (art. 146 direttiva 2006/112 per l'esportazione, anziché art. 138 per la cessione intracomunitaria), a condizione che:

1. vi sia stato il trasferimento della disponibilità dei beni al cessionario;
2. sia provata l'uscita fisica dei beni dall'Unione;
3. sia dimostrata l'esportazione, anche se la prova è fornita dall'autorità fiscale.

Questo orientamento esclude la riqualificazione come operazione interna, poiché non si realizza alcun consumo nel territorio UE. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'effettiva esportazione elimina il rischio di frode o evasione, rendendo irrilevante la mancanza di volontà originaria delle parti di configurare l'operazione come esportazione.

Implicazioni pratiche

- Le imprese devono conservare ogni evidenza documentale che attesti l'uscita dei beni dal territorio unionale, anche se il trasporto non è gestito direttamente dal cedente.
- Il principio si applicherebbe anche alle operazioni triangolari: se è provato l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione (UE o extra-UE), la non imponibilità della prima cessione deve essere riconosciuta, anche in assenza di accordi formali tra le parti.
- La pronuncia potrebbe ridimensionare interpretazioni restrittive, come quelle emerse in prassi (es. risposta interpello 136/2023), che tendono a qualificare come imponibili le vendite in cui l'esportazione avviene per iniziativa di un soggetto diverso dal cessionario originario.



Contributi in conto impianti: il trattamento fiscale per i professionisti

L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 277/2025) ha precisato che i contributi in conto impianti percepiti dai lavoratori autonomi in un periodo successivo all'acquisto del bene strumentale generano una sopravvenienza attiva. Dal momento dell'incasso, le quote di ammortamento devono essere ricalcolate sul costo ridotto del contributo.

Il principio di **onnicomprendività** introdotto dal D.lgs. 192/2024 ha ampliato la base imponibile del reddito di lavoro autonomo, includendo tutte le somme e i valori percepiti in connessione con l'attività professionale. In tale contesto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi in conto impianti, se incassati in un esercizio successivo rispetto all'acquisto del bene, assumono rilevanza fiscale come **sopravvenienza attiva**.

La logica è coerente con il criterio di effettiva capacità contributiva: le spese deducibili devono riflettere solo costi realmente sostenuti. Pertanto:

- Se il contributo è percepito nello stesso anno dell'acquisto, il costo ammortizzabile va ridotto immediatamente.
- Se il contributo è percepito in anni successivi, occorre:
 1. **Determinare la sopravvenienza attiva** pari alla differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (calcolate sul costo lordo) e quelle che sarebbero state deducibili assumendo il costo netto del contributo.
 2. **Rideterminare il valore residuo del bene** al netto del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento per gli anni successivi.

Dal periodo d'imposta in cui il contributo viene incassato, le quote deducibili devono essere calcolate applicando i coefficienti ministeriali al costo ridotto. Questo approccio evita duplicazioni di vantaggi fiscali e garantisce coerenza con il principio di cassa e con la nuova disciplina del reddito professionale.

Implicazioni operative:

- Aggiornare i registri contabili e i piani di ammortamento in caso di contributi percepiti post-acquisto.
- Verificare la corretta imputazione della sopravvenienza attiva nel periodo di incasso.
- Adeguare le procedure interne per gestire contributi agevolativi, evitando errori nella determinazione del reddito imponibile.



Cassaforte di famiglia: legittima la gratuità dell'amministratore se prevista nello statuto

La giurisprudenza conferma che la carica di amministratore non è necessariamente onerosa. Per evitare contestazioni fiscali, è opportuno inserire nello statuto una clausola che preveda la gratuità del mandato, salvo diversa deliberazione assembleare.

Nella pianificazione patrimoniale, le società holding o "cassaforte di famiglia" sono sempre più utilizzate per gestire e preservare il patrimonio familiare, anche in ottica di passaggio generazionale. Spesso gli amministratori sono membri della famiglia e non percepiscono compensi, poiché traggono utilità indiretta dalla gestione della società. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate tende a contestare tale impostazione, applicando la presunzione codicistica di cui all'art. 1709 c.c., secondo cui il mandato si presume oneroso, emettendo avvisi di accertamento per compensi non dichiarati.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 1545/2017; Cass. 285/2019) e di merito ha chiarito che il rapporto di amministratore è di immedesimazione organica e non assimilabile al mandato o alla prestazione d'opera. Pertanto, non si applica la presunzione di onerosità. Gli articoli 2364 e 2389 c.c. attribuiscono all'assemblea la competenza a determinare il compenso, ma non impongono che la carica sia retribuita: è legittima la gratuità se prevista nello statuto o deliberata dai soci.

Soluzione operativa

Per prevenire contestazioni fiscali, si consiglia di:

- Inserire nello statuto una clausola che preveda espressamente la gratuità del mandato degli amministratori, salvo diversa deliberazione assembleare.
- In assenza di tale clausola, riportare la gratuità nel verbale di nomina degli amministratori.

Questa previsione, pur non obbligatoria civilisticamente, è utile per evitare che l'Agenzia delle Entrate invochi erroneamente la presunzione di compenso.



Transfer pricing: gli aggiustamenti non sono errori contabili, salvo casi specifici

Il correttivo Irpef/Ires chiarisce che gli aggiustamenti di transfer pricing contabilizzati nell'esercizio successivo non rientrano tra gli errori contabili, poiché derivano da elementi sopravvenuti. Eccezioni solo in presenza di negligenza o errori materiali.

Il recente correttivo Irpef/Ires ha escluso i **transfer pricing adjustment** dal regime fiscale di correzione degli errori contabili. La relazione ministeriale precisa che lo slittamento della contabilizzazione all'anno successivo non costituisce errore, ma è dovuto alla disponibilità di dati solo dopo la chiusura del bilancio. In tali casi, i componenti reddituali sono fiscalmente rilevanti nell'esercizio in cui acquisiscono il requisito di determinabilità.

Gli aggiustamenti di TP, effettuati per allineare la marginalità ai valori di libera concorrenza, sono normalmente previsti nei contratti infragruppo e si concretizzano con note di credito o debito. Quando i dati per calcolare l'adeguamento diventano disponibili solo dopo l'approvazione del bilancio, la contabilizzazione nell'esercizio successivo è corretta e non configura errore contabile.

Attenzione alle eccezioni:

Se il ritardo è imputabile a negligenza nella raccolta dei dati o a errori materiali nel calcolo dell'indicatore di profitto, si rientra nella disciplina degli errori contabili. In tal caso, la correzione nel bilancio successivo potrà beneficiare del regime fiscale previsto (immediata rilevanza, se ricorrono le condizioni: bilancio revisionato, errore non rilevante, correzione nell'esercizio successivo).

Errori di imputazione per mancata applicazione delle clausole contrattuali o per errata elaborazione delle benchmark sono anch'essi qualificabili come errori contabili.

Implicazioni operative per le imprese:

- Documentare le clausole contrattuali che disciplinano gli aggiustamenti di TP.
- Garantire la tempestiva raccolta dei dati per evitare contestazioni.
- In caso di errori materiali, applicare correttamente la disciplina fiscale degli errori contabili.

Transfer pricing: verifiche fiscali valide solo con un corretto utilizzo delle banche dati

La Corte tributaria lombarda (sentenza 2401/2025) ha stabilito che l'uso di banche dati non allineate all'epoca dei fatti invalida il ricalcolo del prezzo di trasferimento e la pretesa erariale.





Nelle verifiche sui prezzi di trasferimento, il ricalcolo proposto dall'Amministrazione è valido solo se basato su un iter metodologico rigoroso. Due errori ricorrenti sono stati evidenziati:

1. **Versione della banca dati:** deve essere quella disponibile all'epoca delle transazioni contestate, non quella aggiornata alla data della verifica.
2. **Triennio di riferimento:** non può includere l'anno oggetto di verifica, poiché i dati dei comparables non sono disponibili al momento delle operazioni.

Questi principi suggeriscono alle imprese di adottare analisi di benchmark coerenti e di documentare i criteri adottati.

Implicazioni operative:

- Aggiornare le procedure interne per la selezione dei comparables.
- Conservare evidenze della versione della banca dati utilizzata.
- In caso di contenzioso, verificare la correttezza metodologica dell'accertamento.

Trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie - Termine annuale

Con il DM 29.10.2025, pubblicato sulla G.U. 10.11.2025 n. 261, sono state apportate alcune modifiche al DM 19.10.2020, che disciplina la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera sanitaria e successivamente all'Agenzia delle Entrate, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Le novità riguardano:

- la ridefinizione del termine annuale entro cui devono essere trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie;
- la consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Ripristino del termine annuale del 31 gennaio per la trasmissione delle spese sanitarie

Con l'art. 5 del DLgs. 12.6.2025 n. 81 era stato previsto il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il nuovo termine annuale:

- doveva essere individuato con un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- si applica a partire dai dati relativi al 2025.





In attuazione di tale disposizione, l'art. 1 co. 1 lett. b) del suddetto DM 29.10.2025, sostituendo il co. 1-*bis* dell'art. 7 del DM 19.10.2020, stabilisce che, a decorrere dall'1.1.2025, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.

Come per il passato, per determinare la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale (art. 7 co. 2-*bis* del DM 19.10.2020).

L'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2025 dovrà quindi avvenire entro il 31.1.2026, termine che cadendo di sabato slitta a lunedì 2.2.2026, come confermato dal calendario pubblicato sul sito del Sistema Tessera sanitaria (www.sistemats.it).

Conferma della scadenza per la trasmissione dei dati delle spese veterinarie

Nessuna modifica è intervenuta in relazione al termine di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, anch'essi utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

I veterinari (o loro intermediari) devono quindi continuare ad effettuare l'invio dei suddetti dati con cadenza annuale, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le spese veterinarie sono state sostenute (art. 7 co. 1-*ter* del DM 19.10.2020).

Registratori telematici - strumenti di pagamento elettronico - Obbligo di collegamento dal 2026 - modalità

Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.

COLLEGAMENTO PER REGISTRATORI E SERVER RT

L'obbligo di collegamento tra strumenti di rilevazione dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico (es. POS) è stato previsto con decorrenza dall'1.1.2026.

Viene stabilito che non sarà necessario un collegamento "fisico" tra gli strumenti, ma che questo potrà essere effettuato registrando la matricola del registratore telematico in abbinamento ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico utilizzati, mediante un servizio web che sarà reso disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati oppure tramite un soggetto con delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".





COLLEGAMENTO PER LA PROCEDURA WEB

Per chi trasmette i corrispettivi tramite la procedura web dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento con gli strumenti di pagamento potrà avvenire all'interno della medesima procedura.

TERMINI PER IL COLLEGAMENTO DEGLI STRUMENTI

Nonostante l'obbligo di collegamento decorra dall'1.1.2026, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un'attuazione graduale. In particolare:

- per gli strumenti di pagamento che sono già nella disponibilità dell'esercente e per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del suddetto servizio web (tale data sarà comunicata con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate);
- a regime, invece, quindi laddove il contratto di convenzionamento sia stipulato dopo il 31.1.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro la fine di tale mese (ad esempio, in caso di POS attivato il 1° febbraio, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile).

Variazione degli strumenti già registrati

Le suddette regole previste a regime si applicano anche in caso di variazione degli strumenti già registrati.

MEMORIZZAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO

L'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevede altresì che gli strumenti di rilevazione dei corrispettivi memorizzino in modo puntuale e trasmettano in modo aggregato i dati dei pagamenti elettronici.

Con il provvedimento in esame viene precisato che:

- la memorizzazione dei dati di pagamento è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;

i dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche previste per l'invio dei corrispettivi.





Saldo IMU 2025: versamento entro il 16 dicembre con aliquote aggiornate

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della seconda rata IMU 2025. Il saldo va calcolato applicando le aliquote comunali in vigore per l'anno, al netto dell'acconto di giugno, tenendo conto di quota e mesi di possesso.

Entro il **16 dicembre 2025** i contribuenti devono versare la seconda rata IMU, corrispondente al saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il pagamento può essere effettuato tramite **modello F24** (codici tributo ex risoluzione Agenzia Entrate n. 29/2020) o **bollettino postale**.

Il calcolo del saldo deve considerare:

- **Aliquote comunali vigenti per il 2025**, pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2025. In caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote base previste dalla L. 160/2019.
- **Quota di possesso e mesi di detenzione**: l'IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Il mese si considera per intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni. In caso di trasferimento, il giorno del rogito è attribuito all'acquirente; se i giorni sono pari, il mese compete all'acquirente.
- **Eventuali esenzioni**: per immobili colpiti da calamità naturali (sisma 2016-2017, eventi sismici 2022-2023, alluvioni 2023-2024), fabbricati distrutti o inagibili, con proroga fino al 31 dicembre 2025 o 2026 a seconda dei casi. Confermata anche l'esenzione per enti non commerciali, con requisiti specifici per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 6-bis DL 84/2025).

Novità operative per il 2025:

- Obbligo per i Comuni di adottare il prospetto delle aliquote tramite applicazione ministeriale, con possibilità di variazioni solo per le fattispecie individuate dal DM 6 settembre 2024.
- Differimento dei termini possibile solo in presenza di "situazioni particolari" deliberate dal Comune (art. 1, comma 777, L. 160/2019).
- Non è dovuto il versamento se l'importo complessivo annuo è inferiore a **12 euro**, salvo diversa disposizione comunale.

Suggerimenti pratici:

- Verificare sul sito del Dipartimento delle Finanze le aliquote pubblicate dal Comune.
- Controllare eventuali esenzioni applicabili e aggiornare i calcoli in caso di trasferimenti immobiliari.
- Utilizzare il modello F24 con i codici tributo corretti e rispettare la scadenza del 16 dicembre per evitare sanzioni.



AUDIT

L'obbligo di segnalazione del revisore legale in caso di crisi d'impresa

Il “Correttivo-ter” al Codice della crisi (D.lgs. 136/2024) ha reintrodotto l'obbligo per il revisore legale di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza di presupposti di crisi o insolvenza, ai fini dell'accesso alla composizione negoziata. ASSIREVI ha fornito indicazioni operative con il DdR 259/2024.

Dal 28 settembre 2024, l'articolo 25-octies CCII impone al revisore legale, oltre che all'organo di controllo, di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la presenza di uno stato di crisi o insolvenza (art. 2 CCII), che giustifica la possibilità di attivare la procedura di composizione negoziata. La segnalazione deve essere motivata, inviata con mezzi che garantiscano prova di ricezione (es. PEC) e fissare un termine massimo di 30 giorni per la risposta.

Definizioni chiave:

- **Crisi:** inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
- **Insolvenza:** impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestata da inadempimenti o fatti esteriori.

La segnalazione tempestiva (entro 60 giorni dalla conoscenza) è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità del revisore (art. 15 D.lgs. 39/2010). Non devono essere segnalati meri “segnali di difficoltà” (pre-crisi), per evitare comunicazioni inutili.

Indicazioni operative ASSIREVI (DdR 259):

- Il revisore, pur non avendo poteri coercitivi, deve attivarsi in presenza di indicatori significativi (debiti scaduti verso dipendenti, fornitori, banche, creditori pubblici).
- È raccomandata un'interlocuzione preventiva con l'organo amministrativo per verificare eventuali azioni correttive o circostanze esimenti.
- Dopo la segnalazione, il revisore non ha ulteriori obblighi di intervento, ma deve garantire il coordinamento informativo con l'organo di controllo (art. 2409-septies C.c.), anche per valutare una segnalazione congiunta.

Criticità: la valutazione della continuità aziendale avviene normalmente in sede di revisione del bilancio (ISA Italia 570), con rischio di tardività della segnalazione. È quindi essenziale che il revisore utilizzi le informazioni disponibili durante le verifiche periodiche per intercettare tempestivamente i presupposti di crisi.





Collegio sindacale: linee guida per la vigilanza sui rischi dell'Intelligenza Artificiale

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato le linee guida per il Collegio sindacale sull'adozione dell'IA. Le verifiche devono essere proporzionate e basate su informazioni attendibili, con attenzione ai rischi tecnici, legali e reputazionali e al mantenimento di un controllo umano critico.

La crescente diffusione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nelle imprese impone al Collegio sindacale un nuovo approccio di vigilanza, orientato alla conformità normativa e alla gestione dei rischi. Le linee guida emanate dal CNDCEC e dalla FNC chiariscono che l'organo di controllo non deve effettuare test tecnici sui modelli, ma vigilare sulla qualità del processo decisionale e sull'idoneità degli assetti organizzativi, affinché l'uso dell'IA generi valore sostenibile senza esporre l'impresa a rischi non governati.

Le verifiche devono essere calibrate secondo i principi di **proporzionalità** e **materialità**, basandosi su informazioni ragionevoli fornite dalle funzioni aziendali e, se necessario, su competenze specialistiche esterne.

Tra i rischi da presidiare rientrano:

- **Rischi tecnici** (performance, sicurezza dei dati, integrità dei sistemi);
- **Bias e discriminazioni** nei modelli;
- **Rischi legali e di compliance**;
- **Rischi operativi e di terze parti**;
- **Rischi reputazionali e di diritti fondamentali**.

Il Collegio deve verificare che l'impresa abbia definito una tassonomia dei rischi IA e attuato processi strutturati di gestione, comprendenti inventario e classificazione degli use case, metodologia di scoring e valutazioni d'impatto. Per ogni rischio rilevante è opportuno che siano previsti piani di trattamento con responsabilità, scadenze, KPI/KRI e controlli di efficacia.

Particolare attenzione va posta all'uso diretto di sistemi di IA da parte del Collegio (es. analisi documentale, individuazione anomalie contabili), che può generare rischi specifici quali:

- **Automation bias**, ossia accettazione acritica degli output dell'IA;
- **Informazioni incomplete o filtrate**;
- **Tutela delle informazioni riservate**.

È quindi necessario valutare preventivamente funzionalità, limiti e fonti informative dei sistemi, garantendo tracciabilità e mantenendo sempre un **controllo umano critico** sugli esiti prodotti. La vigilanza deve essere continua e non episodica, con un approccio integrato alla governance dei rischi tecnologici.





OIC pubblica il Feedback Statement sul progetto delle semplificazioni per le imprese di minori dimensioni

Il documento riepiloga le risultanze della consultazione avviata nel 2024 evidenziando un diffuso consenso sull'esigenza di prevedere delle regole contabili semplificate per le piccole e micro imprese. Altro aspetto importante di tale documento è la comparazione con quanto svolto in materia di regole contabili per le PMI dai principali paesi Europei. A corredo di tale lavoro di analisi, vengono individuate delle possibili linee di intervento dell'OIC.

In particolare tenendo conto delle risposte pervenute ai questionari, di quanto già effettuato dai principali paesi Europei analizzati e delle attuali previsioni civilistiche e fiscali, sono state individuate delle possibili semplificazioni che potrebbero essere previste per le imprese di minori dimensioni nella predisposizione del loro bilancio annuale secondo i Principi Contabili Nazionali.

Tali possibili semplificazioni non rappresentano, e non possono essere interpretate come, una proposta di modifica dei principi contabili. Per l'emanazione dei principi contabili lo statuto dell'OIC prevede, infatti, un'articolata fase di confronto tecnico con le varie constituencies interessate alla materia contabile.

Sulla base delle evidenze raccolte e descritte nel documento, in linea generale le semplificazioni ai principi contabili per le piccole e micro imprese dovrebbero perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere la qualità dell'informazione contabile.

Da ciò deriva la necessità di predisporre sistemi contabili proporzionati, capaci di garantire trasparenza e affidabilità pur nella semplicità dei processi di rilevazione e rappresentazione.

L'ipotesi di intervento sui principi contabili dovrebbe pertanto concentrarsi sulle principali aree di semplificazione in termini di criteri di valutazione, schemi di bilancio e obblighi informativi.

Tenuto conto delle risposte pervenute, dei colloqui sostenuti con vari stakeholder, di quanto emerso dal confronto con le discipline attuate in altri paesi esteri, nel rispetto della normativa civilistica, sono di seguito richiamate alcune aree di possibili semplificazioni da attuare ai principi contabili nazionali per le piccole e micro imprese. Quanto di seguito riportato non pregiudica la modalità con cui tali semplificazioni potranno essere introdotte nei principi contabili nazionali. Se attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni nei principi contabili ordinari oppure attraverso lo sviluppo di un set di regole contabili destinate unicamente alle piccole e micro imprese. Al riguardo si osserva che dalla survey condotta la maggioranza dei partecipanti ha indicato quest'ultima come l'auspicabile evoluzione dei principi contabili applicabili alle piccole e micro imprese.

Altro aspetto essenziale è quello del regime di prescrittività di tali semplificazioni. A tale proposito tenuto conto che l'obiettivo è sia quello della semplificazione che quello di non compromettere la qualità dell'informazione contabile, non consentire ad un'impresa, che volesse avvalersi per sua scelta, di applicare un modello contabile più complesso risulterebbe incoerente con la finalità ultima del bilancio che è quella di fornire migliori informazioni possibili all'utilizzatore dello stesso. Peraltro, si osserva che tale scelta è in linea con quanto già





previsto nelle discipline contabili dedicate alle piccole e medie imprese nei paesi oggetto di confronto per la redazione del presente documento.

Nel merito sono di seguito riepilogati i temi sui cui potrebbero essere previste delle semplificazioni. Si tratta di una prima ricognizione sulla quale sono necessari ulteriori approfondimenti e confronti con tutte le parti interessate prima di tradurle in proposte di principi contabili. Da queste ulteriori fasi di istruttoria potrebbe emergere che non tutte le semplificazioni elencate siano fattibili:

- Immobilizzazioni;
- Lavori in corso su ordinazione;
- Ricavi;
- Imposte differite;
- Strumenti finanziari derivati;
- Costo ammortizzato.

- **Immobilizzazioni:**
 - È stato osservato che per le imprese di minori dimensioni può risultare complessa la stima della vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Una delle modalità per semplificare tale processo di stima potrebbe essere quella di prevedere una presunzione relativa secondo cui, in assenza di evidenti differenze, per determinare la durata dell'ammortamento si può far ricorso alle aliquote fiscali.
 - Si potrebbe presumere che per le piccole e micro imprese la scomposizione di un cespite in diverse parti per valutare la vita utile delle diverse componenti (cd component approach) rappresenta una operazione eccessivamente onerosa e quindi impraticabile.
 - Si potrebbe inoltre presumere che, nel caso in cui un'impresa di minori dimensioni acquisti un fabbricato che incorpori un terreno, lo scorporo del valore del terreno avvenga in misura forfetaria pari al 20% o 30% del costo complessivo sostenuto secondo le indicazioni previste dalla normativa fiscale applicabile.

- **Lavori in corso su ordinazione:**
 - È emerso che le piccole e micro imprese hanno difficoltà nell'applicare il metodo della percentuale di completamento per le commesse pluriennali. Attualmente, il criterio della percentuale di completamento è adottato quando sono soddisfatte le condizioni previste dal paragrafo 43 dell'OIC 23. Una delle condizioni è che il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato. È stato segnalato che spesso le piccole e micro imprese non dispongono di sistemi di budgeting che consentano di stimare i costi a finire di una commessa pluriennale. Si potrebbe quindi presumere che per le imprese di minori dimensioni sia eccessivamente complesso e oneroso stimare il risultato delle





commesse pluriennali e pertanto consentire a tali imprese di applicare il metodo della commessa completata.

- È stato segnalato che per le imprese di minore dimensione non sempre è agevole applicare le disposizioni dell'OIC 23 sulla combinazione e suddivisione dei lavori in corso su ordinazione. Si potrebbe prevedere di inserire nell'OIC 23 una presunzione basata sul principio della rilevanza, simile a quella già prevista dall'OIC 34 in tema di separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, che consenta alle piccole e micro imprese di non combinare o suddividere le commesse.

- **Ricavi:**

Nel corso della post-implementation review dell'OIC 34 è stato segnalato che per le piccole imprese:

- la contabilizzazione dei corrispettivi variabili non è sempre agevole, in quanto può essere complesso stimare attendibilmente la probabilità di accadimento di un evento futuro. Per superare tale difficoltà, anche in un'ottica di prudenza, si potrebbe consentire alle piccole e micro imprese di contabilizzare i corrispettivi variabili solo quando diventano certi;
- lo scorporo delle garanzie richiesto dall'OIC 34 può essere complesso. Si potrebbe chiarire che l'attuale semplificazione prevista per le piccole e micro imprese sulla possibilità di non segmentare il contratto nelle singole unità elementari di contabilizzazione si applica anche alle garanzie;
- le disposizioni in tema di società che agisce per conto proprio o per conto di terzi sono particolarmente complesse da applicare perché molto soggettive. Si potrebbe valutare di prevedere una semplificazione simile a quella già oggi prevista dall'OIC 29 sulla distinzione tra cambiamento di principio contabile o di stima. Pertanto, si potrebbe prevedere che quando è difficile stabilire se la società agisce per conto proprio o per conto di terzi, i ricavi sono rilevati come se la società agisce per conto proprio e quindi al lordo dei relativi costi.

- **Imposte differite:**

- Il calcolo della fiscalità anticipata e differita va effettuata per ogni posta di bilancio in cui vi è un disallineamento civilistico/fiscale e di essa occorre seguire l'evoluzione negli anni. Si tratta di un'attività complessa a cui sono associati sovente costi amministrativi rilevanti. Sul tema si potrebbe valutare di inserire una presunzione basata sul principio della rilevanza che permetta alle piccole e micro imprese, in assenza di significativi disallineamenti tra valori di bilancio e valori riconosciuti ai fini fiscali, di non calcolare tali imposte.

- **Strumenti finanziari derivati:**

- In fase di consultazione è emerso che la stima attendibile del fair value di un contratto derivato può essere complessa per una piccola impresa. Al riguardo si potrebbe sviluppare una guidance che individui delle





possibili proxy da utilizzare. Ad esempio, se la controparte del derivato è un istituto finanziario si potrebbe permettere alle piccole imprese di iscrivere i derivati al valore comunicato dalla banca. Tale valore potrebbe essere utilizzato anche dalle micro imprese per la determinazione del fondo rischi ed oneri.

- **Costo ammortizzato:**

- Nella consultazione è stato osservato che nei casi in cui una società decida di applicare il costo ammortizzato non è sempre agevole determinare il tasso di attualizzazione dei flussi. Al riguardo l'OIC potrebbe sviluppare una guidance volta ad individuare eventuali proxy (ad esempio si potrebbe consentire alle piccole e micro imprese di utilizzare il tasso medio di indebitamento in luogo del tasso di mercato ai fini dell'attualizzazione) che possano essere di più facile applicazione.

OIC verso la semplificazione: principi di contabilità e di sostenibilità adeguati alle esigenze delle piccole e medie imprese

Le imprese di minori dimensioni potrebbero usufruire di un set di regole contabili semplificato come del resto già previsto in altre giurisdizioni europee. È la proposta avanzata da OIC nel corso del convegno "OIC verso la semplificazione: principi contabili e di sostenibilità adeguati alle esigenze delle piccole e medie imprese", promosso dall'Organismo Italiano di Contabilità con la partecipazione di esponenti delle forze politiche, delle professioni contabili e di associazioni di rappresentanza.

La proposta di OIC si rivolge ad un universo di aziende che rappresentano il 96% del totale delle società di capitale italiane e che già attualmente possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Considerando i limiti dimensionali della direttiva europea sui bilanci la stessa percentuale sale al 99 per cento. A giudizio dell'organismo contabile, già impegnato in diversi progetti operativi, si può fare di più. L'OIC ha condotto una survey per le imprese non quotate di minori dimensioni da cui è emerso che l'80% dei partecipanti ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese. È questa del resto la strada già scelta da altri ordinamenti (ad esempio in Regno Unito, Spagna, Svezia e Olanda) in alternativa alla semplificazione dei principi ordinari. Qualunque strategia si persegua non cambiano comunque le motivazioni. Occorre applicare con determinazione il principio di proporzionalità per far sì che nei bilanci le piccole imprese possano distinguere con maggiore precisione tra le informazioni realmente utili agli stakeholder e gli obblighi meramente formali o ridondanti.

L'iniziativa di OIC è in piena sintonia con progetti analoghi in corso a livello europeo e nazionale. Ad esempio la nuova raccomandazione di standard di sostenibilità volontario per le PMI emanata dalla Commissione Europea nel 2025 assume una valenza cruciale per le società di minori dimensioni che intendono produrre informativa di sostenibilità. In Italia la recente riforma del Testo Unico della Finanza (TUF) e la nuova "Legge Capitali" introducono misure per sostenere la quotazione delle PMI. In questo scenario si colloca anche un





suggerimento dell'Organismo Italiano di Contabilità, quello di favorire il processo di quotazione delle PMI anche attraverso la riduzione degli oneri amministrativi legati all'applicazione dei principi contabili internazionali al bilancio d'esercizio, attualmente obbligatorio (con limitate eccezioni) per tutte le società quotate.

L'iniziativa di OIC risponde a un'esigenza sempre più avvertita: rendere le regole contabili proporzionate con le dimensioni e la complessità del business, chiare e coerenti con la capacità amministrativa e gestionale delle piccole, affinché le imprese possano concentrarsi sulla competitività piuttosto che sulla complessità burocratica, senza condizionare la capacità informativa del bilancio.



LEGAL

Cass. civ., sez. I, sent. 14 novembre 2025, n. 30133 – Diritto di recesso nelle operazioni societarie complesse

Con la sentenza n. 30133/2025, la Corte di Cassazione chiarisce aspetti rilevanti del diritto di recesso ex art. 2437 c.c. nelle società di capitali, con particolare riferimento alle operazioni complesse concluse con deliberazioni assembleari.

Secondo la Corte, il diritto di recesso non si applica solo alle deliberazioni isolate, ma anche quando la deliberazione finale rappresenta l'esito di un percorso articolato composto da più fatti o deliberazioni tra loro inscindibilmente collegati e conosciuti dai soci sin dall'origine dell'operazione.

Tuttavia, se un socio ha espresso anche solo implicito consenso a uno degli atti intermedi necessari all'operazione, perde la possibilità di recedere rispetto alla deliberazione conclusiva, anche se non ha votato a favore in assemblea.

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto la richiesta di recesso di alcune società formalmente dissenzienti alla fusione, rilevando che esse avevano già approvato atti propedeutici fondamentali, come l'aumento di capitale, parte integrante dell'operazione. Il principio guida è evitare un uso strumentale del diritto di recesso, garantendo certezza alle operazioni societarie complesse.

In sintesi, la Corte sottolinea:

- il diritto di recesso spetta ai soci assenti o dissenzienti solo se la deliberazione è un atto isolato;
- nelle operazioni complesse, il consenso anche a uno dei passaggi intermedi esclude la possibilità di recedere dalla deliberazione finale;
- la causalità tra gli atti è centrale: ogni fase deve essere considerata come necessario presupposto della successiva, fino alla deliberazione finale.

La decisione della Corte ribadisce, quindi, un principio fondamentale di equilibrio tra tutela dei soci e certezza delle operazioni societarie: il diritto di recesso non può diventare uno strumento per annullare ex post operazioni già concordate e strutturalmente integrate. In altre parole, la stabilità delle decisioni assembleari e la prevedibilità degli esiti delle operazioni complesse prevalgono sulla possibilità di recesso strumentale, garantendo così sicurezza giuridica a tutti gli attori coinvolti.



ESG

Bonus prodotti riciclati 2024: domande entro il 30 gennaio 2026

Il Ministero dell'Ambiente ha confermato per il 2024 il credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e imballaggi realizzati con materiali riciclati. Le imprese interessate devono presentare domanda entro il 30 gennaio 2026 tramite la piattaforma Invitalia.

Il "Bonus prodotti riciclati", rifinanziato dalla Legge di Bilancio 2023, riconosce alle imprese un **credito d'imposta pari al 36% delle spese ammissibili**, fino a **€ 20.000 annui**, per acquisti effettuati nel 2024 di prodotti e imballaggi provenienti da raccolta differenziata (plastica, carta, cartone, legno non impregnato, alluminio, vetro) o biodegradabili/compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002.

Beneficiari: imprese costituite e attive in Italia, non in liquidazione né sottoposte a procedure concorsuali, e non destinatarie di sanzioni interdittive.

Spese agevolabili: acquisti di prodotti finiti o imballaggi utilizzati nel ciclo produttivo, corredati da certificazioni tecniche (contenuto di riciclato, biodegradabilità, conformità UNI). Sono esclusi i beni destinati alla rivendita.

Attestazione spese: obbligatoria, rilasciata da revisore legale, commercialista o CAF, che certifichi elenco spese, utilizzo nel ciclo produttivo, pagamento tracciabile e assenza di altri aiuti di Stato sulle stesse spese.

Domanda: entro le ore 12:00 del **30 gennaio 2026** tramite piattaforma Invitalia (accesso con SPID/CIE/CNS).

Alla domanda vanno allegati:

- attestazione spese;
- certificazioni tecniche;
- fatture e documentazione di pagamento.

Utilizzo del credito: esclusivamente in compensazione tramite F24 con codice tributo **7065**, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del MASE all'Agenzia delle Entrate. Il credito non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP ed è cumulabile solo con agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato.

Risorse disponibili: € 5 milioni; in caso di richieste eccedenti, riparto proporzionale. Non è previsto click-day.

Obblighi di trasparenza: pubblicazione in Nota integrativa o sul sito aziendale ai sensi della Legge n. 124/2017.



Sostenibilità vs. Compliance: quando la comunicazione ambientale diventa un rischio legale

La sostenibilità ambientale non è più un optional, ma una leva strategica cruciale per intercettare i clienti di domani. Tuttavia, comunicare il proprio impegno può essere un esercizio ad alto rischio.

I **Green Claims** espongono le aziende a un rischio sempre più concreto: il **greenwashing**. Un'immagine non accurata o ingannevole sui benefici ambientali tradisce la fiducia del cliente, e le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, segnano la fine delle comunicazioni ambientali vaghe.

L'onestà non basta più, serve la prova. Vediamo subito come trasformare gli ostacoli in opportunità, assicurando che gli sforzi aziendali in sostenibilità siano **protetti, credibili e a norma**.

Dalla Promessa alla Prova: Perché il Green Marketing è in una Zona a Rischio.

La **comunicazione aziendale sulla sostenibilità** è un processo che si sviluppa in un circolo virtuoso (o vizioso): **se da un lato** i consumatori richiedono sempre più trasparenza e azioni concrete in linea con le dichiarazioni, **dall'altro** le aziende sfruttano i canali pubblicitari per indirizzare le scelte di acquisto verso i propri prodotti *green*.

In questo contesto, il **Green Marketing** è diventata la risposta all'interesse diffuso verso la sostenibilità ambientale. Ogni attività di comunicazione è elaborata e realizzata con lo scopo di coinvolgere e orientare il consumatore verso un nuovo modo di consumare e preferire business eco-sostenibili. Claims ambientali come *'biodegradabile'*, *'100 % riciclabile'* o *'eco-friendly'* sono oggi strumenti di marketing fondamentali, utilizzati per incrementare vendite e *appeal* sfruttando la percezione che un prodotto rispettoso dell'ambiente sia intrinsecamente superiore.

È proprio in questa interazione che si annida il rischio operativo.

Il Precedente Giuridico: I Claims Generici Non Valgono Più Nulla

Il Green Marketing è sotto la lente d'ingrandimento della legge. Non sempre, infatti, la comunicazione *green* corrisponde a politiche imprenditoriali correlate, ed è qui che si configura il **greenwashing**: un'operazione di marketing che sfrutta i *claims* ambientali per veicolare un'immagine di attenzione all'ambiente **non corrispondente alla realtà aziendale**. Tale pratica attribuisce meriti ambientali non comprovati o non supportati da **documentazione scientifica e metodologia di verifica adeguata**.

Con il decreto del **25 luglio 2025**, il Tribunale di Milano (Sezione Impresa) ha introdotto una svolta significativa, fissando rigorosi limiti all'utilizzo delle dichiarazioni ambientali. La sentenza ha stabilito che i *claims* devono essere **chiari, specifici e verificabili** e ha ritenuto ingannevoli i seguenti messaggi generici, ordinandone l'inibizione:

- “Questa impresa rispetta **alti** standard di impatto ambientale e sociale positivo”;



- “Ci impegniamo a seguire i **più alti** standard di sostenibilità, trasparenza ed equità”; □ “La nostra filosofia si estende all’intera filiera, con fornitori locali **a impatto zero**”;
- “Maglieria **IMPATTO 0**”.

La posizione del Tribunale è pienamente in linea con la prassi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha sanzionato l’uso di asserzioni ambientali generiche (es. “circularità dei prodotti”, “100% energia verde”, “zero emissioni”) quando prive di evidenze scientifiche. I giudici milanesi hanno inoltre precisato che anche le **certificazioni di sostenibilità di natura privatistica** godono della sola autorevolezza del promotore e non **costituiscono, da sole, prova oggettiva e verificabile della sostenibilità** dichiarata.

Le dichiarazioni di responsabilità etica e sociale contenute in documenti come il **Codice Etico** o il **Bilancio di Sostenibilità** sono ormai assimilabili a claims pubblicitari. Di conseguenza anche il loro contenuto richiede una prova rigorosa della veridicità e l’implementazione di un sistema di controlli per assicurare al pubblico che quanto affermato rimanga vero nel tempo.

La Nuova Legge: Cosa Vieta la Direttiva UE e l’Aggiornamento del Codice di consumo

L’orientamento giurisprudenziale sopra delineato anticipa la piena applicazione della Direttiva (UE) 2024/825 (ECFTGT), che, in vigore dal 2026, vieterà esplicitamente i *claims* basati unicamente su schemi di certificazione privata non riconosciuti, elevando la verifica scientifica e documentale a requisito imprescindibile.

In Italia, il Consiglio dei Ministri il 5 novembre 2025 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento, con cinque mesi di anticipo rispetto al termine. L’intervento aggiorna il Codice del Consumo con regole stringenti per contrastare il *greenwashing* e garantire maggiore trasparenza e uniformità informativa a tutela di consumatori e operatori economici virtuosi.

In particolare, il provvedimento si concentra sul contrastare due principali strategie ingannevoli:

1. Slogan su prestazioni future privi di impegni chiari, obiettivi, pubblicamente **disponibili e verificabili**, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato.
2. **Vantaggi ambientali irrilevanti o ovvi** (come il rispetto di requisiti già imposti per legge) che non costituiscono un tratto distintivo dell’offerta.

Questo quadro normativo mira a proteggere i settori produttivi più esposti – come moda e tessile – dalla concorrenza sleale, difendendo i produttori che investono concretamente nella sostenibilità.

Trasformare la Compliance in Vantaggio Competitivo

In un mercato in cui il consumatore è sempre più attento all’impatto ambientale dei prodotti e delle pratiche aziendali, la chiarezza e la verificabilità delle dichiarazioni assumono un valore competitivo determinante. Non





conformarsi espone le aziende non solo al rischio di sanzioni, ma anche a un grave danno reputazionale e all'esposizione ad azioni legali da parte di concorrenti vittime di pratiche sleali.

Gli interventi normativi sono un potente incentivo per rafforzare la credibilità delle strategie ESG e la fiducia del pubblico nei confronti del brand. Le imprese che integrano la sostenibilità in modo trasparente e documentato nei propri processi e nella propria comunicazione possono trasformare l'obbligo di correttezza informativa in un fattore di fiducia e di differenziazione sul mercato.



SCADENZARIO

Principali scadenze di dicembre 2025

DATA	ADEMPIMENTO	
16 dicembre	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	Rivalutazione TFR	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2025 sulla rivalutazione del Fondo TFR (codice tributo 1712).
	IMU Saldo 2025	Versamento saldo IMU per l'anno 2025.
29 dicembre	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
	ACCONTO IVA (contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)	Versamento acconto IVA per il 2025 (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).
31 dicembre	Comunicazione PEC amministratori società	Comunicazione al Registro Imprese degli indirizzi PEC degli amministratori di società.
	DICHIARAZIONE RITENUTA RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI	Presentazione (via raccomandata o PEC) ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2026 dell'applicazione di una ritenuta d'acconto in misura ridotta (ritenuta d'acconto sul 20% invece che sul 50%). La dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.